



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0008831 - 01/02/2013 - SEC-IV



MI-AMTE 000005933200

c.a. Direttore Riccardo Giovani
Confartiginato Imprese
Fax: 06 70452188

c.a. Direttore Tommaso Campanile
CNA
Fax: 06 44249518

Oggetto: Gas fluorurati ad effetto serra: chiarimenti in merito all'esclusione dal D.P.R. n. 43/2012 di talune tipologie di operatori

Con riferimento alla nota di pari oggetto (Ns. Prot. 0001919-09/01/2013), si rappresenta quanto segue:

1) Le persone che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono disciplinate dal D.P.R. n. 43/2012. Tuttavia, se tale operazione di ricarica è preceduta o seguita dall'attività di recupero degli F-gas contenuti nei citati impianti, indipendentemente dai macchinari utilizzati a tale scopo, è previsto l'obbligo di attestazione per le persone ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 e di iscrizione al *Registro delle persone e delle imprese certificate* ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.

2) Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione, a prescindere dal quantitativo di F-gas contenuto nell'impianto, devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5, del D.P.R. n. 43/2012. Tale obbligo di certificazione è conforme con quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 842/2006 e agli articoli 4 e 7 del Regolamento (CE) n. 303/2008. Inoltre, i suddetti soggetti sono tenuti all'obbligo di iscrizione al *Registro delle persone e delle imprese certificate* ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012.

Il Direttore Generale *ad interim*
Dott. Mariano Grillo